



















28 settembre 2021

A TUTTE LE IMPRESE A TUTTI I CONSULENTI

OGGETTO: CONGRUITA' DELLA MANODOPERA NEI LAVORI EDILI

Il D.M. n 143 del 25 giugno 2021, emanato in attuazione dell'art. 8 c.10 bis del DL 76/2020 (convertito nella legge 120/2020), ha affidato alle Casse edili il compito di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. Il Decreto menzionato recepisce quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 ed in particolare la relativa tabella recante gli indici di congruità.

Il Decreto si applica al **settore edile**, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori eseguiti verrà applicata per tutti i lavori privati di importo pari o superiore ai 70.000 euro e per tutti i lavori pubblici che inizieranno a partire dal 1° novembre 2021.

L'attestazione di congruità viene rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure dal committente:

- ✓ per i lavori pubblici: in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
- ✓ per i lavori privati: prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente.

Nel caso in cui l'opera non fosse congrua è previsto un meccanismo di regolarizzazione nel quale la Cassa edile/Edilcassa invita l'impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 gg, attraverso il versamento in Cassa edile dell'importo corrispondete alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l'impresa affidataria.

Le Casse edili/Edilcasse eseguiranno il controllo sulla congruità della manodopera sui seguenti indici:





















Allegata tabella indici di congruità

	CATEGORIE	Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture	14,28%
2	OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti	5,36%
3	ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti	6,69%
5	OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 - opere stradali, ponti, etc,.	13,77%
7	OG4 - opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - dighe	16,07%
9	OG6 - acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - gasdotti	13,66%
11	OG6 - oleodotti	13,66%
12	OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - opere marittime	12,16%
14	OG8 - opere fluviali	13,31%
15	OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale	16,47%

CNCE EDILCONNECT

Il sistema informatico EdilConnect, utilizzato da oltre 10 anni in Lombardia, è stato scelto dal livello nazionale come strumento con cui applicare la normativa in tema di congruità e pertanto a partire da oggi, 27 settembre 2021, lo stesso è stato unificato al sistema CNCE EdilConnect nazionale, accessibile all'indirizzo **www.congruitanazionale.it**.

Collegandosi all'attuale indirizzo www.edilconnect.it si viene comunque automaticamente reindirizzati al nuovo sito e con tale scelta, tesa ad **agevolare al massimo le imprese del territorio lombardo** che da anni utilizzano lo strumento, sarà possibile **mitigare l'incidenza del nuovo apparato normativo sull'operatività delle imprese**.

Tutti i dati delle utenze e dei cantieri presenti nel sistema EdilConnect sono rimasti immutati, per cui non è richiesta una nuova registrazione, i codici di accesso sono invariati, così come i dati dei cantieri presenti nel sistema.

L'unica variazione è relativa al "codice univoco del cantiere", che è passato dalla precedente notazione numerica di 10 cifre alla nuova notazione nazionale di 15 caratteri, ottenuta indicando il prefisso "CNCEC" prima del codice attuale del cantiere.

Ad esempio, il cantiere che aveva codice univoco 1145647853 è diventato CNCEC1145647853, per cui è necessario aggiornare nei software paghe il codice univoco dei cantieri, per consentire l'abbinamento automatico nei sistemi delle denunce mensili. La parte numerica del codice, che segue il prefisso "CNCEC", è rimasta sempre immutata rispetto a quella precedente.





















Di conseguenza saranno soggetti a verifica di congruità esclusivamente i cantieri con i requisiti di cui sopra i quali verranno avviati successivamente alla data del 1° novembre 2021.

Nel riservarci di trasmettervi ulteriori comunicazioni esplicative circa l'utilizzo dello strumento CNCE Edilconnect per la corretta gestione di tutti i cantieri aperti dalle imprese, si segnala che gli uffici della Cassa sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.